

chè la cosa potrebbe essere intesa in diversi modi. Io prevedo che vi saranno inconvenienti nella interpretazione della legge; in un luogo si adotterà un provvedimento, ed in un altro una disposizione differente; per la qual cosa io prego l'onorevole deputato Di Revel, che ha proposto l'emendamento che è stato approvato dalla Camera, a volermi favorire una spiegazione in proposito.

DI REVEL. Io avrei creduto che i termini in cui è concepito l'articolo non potessero lasciar luogo ad incertezze. Egli è fuori dubbio che la riduzione debbe aver luogo proporzionalmente.

La cosa è evidente: un debitore debbe pagare tanti centesimi alla provincia, tanti centesimi al comune. Se voi dite in complesso, quell'altro non deve pagarne più di 50, dovrete far la riduzione su ciascuna quota, in modo che il complesso non arrivi a 50 centesimi, ma che stia in proporzione con quelle quote che non sono riducibili.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il riparto dell'imposta provinciale e divisionale si farà come pel passato. Faccio un caso pratico. Il comune A si troverà, a cagion d'esempio, gravato della somma di 15,000 lire per l'imposta provinciale e divisionale e per la comunale, supponiamo 10,000 per questa e 5000 per quelle. Il principale di tutto il comune sarà di 20,000. Siccome la quota non può eccedere la metà della imposta per le tasse patenti e personale mobiliare, rimane un eccedente di 5000 lire da ripartirsi esclusivamente sulla prediale e sui fabbricati. Per compiere le imposte divisionale, provinciale e comunale, si ripartiscono quelle 5000 lire in proporzione della quota che manca a ciascuna di esse: se, per esempio, la provinciale e la divisionale stanno alla comunale, come il due al tre, 5000 lire si ripartiranno a carico della prediale e dei fabbricati per conto del comune, e 2000 per conto della divisione e della provincia. Insomma, si applica la regola del tre. Vi è un poco di complicazione, ma il principio è chiaro ed evidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 proposto dal Ministero.

(La Camera adotta.)

DI REVEL. Domando la parola.

Sul finire del mese di dicembre, quando si discuteva la legge dell'esercizio provvisorio, io aveva fatto la proposta che gli avvisi delle contribuzioni contenessero la distinzione fra la tassa afferente al Governo e quella afferente alla provincia e al comune. Il Ministero allora non istimò di poter accettare la mia proposta e la rimandò all'epoca in cui sarebbe discusso il bilancio attivo, mentre in quel frattempo avrebbe avuto mezzo di vedere se la mia proposta fosse o non fosse di attuazione possibile.

Io non voglio promuovere veruna discussione a questo riguardo: domando solo al signor ministro se egli ha esaminata questa questione, e se crede, come io ne sono tuttora persuasissimo, che vi sia non solo dovere di indicare ai contribuenti il titolo per cui debbono pagare, ma se vi sia la possibilità che io ho segnalata, e che spero che il signor ministro stesso voglia riconoscere, di indicarla negli avvisi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero, se ben si ricorda l'onorevole deputato Di Revel, prese l'impegno di comunicare alla Sotto-Commissione del bilancio il modello degli avvisi. Il Ministero, difatti, mandò un modello d'avviso alla Sotto-Commissione, ed osservò che per quest'anno, stantechè tutti i registri erano già stati mandati agli esattori, non riuscirebbe possibile l'indicare ripartitamente, per ciò che riflette l'imposta prediale e dei fabbricati, il riparto in principale e nella comunale, pro-

vinciale e divisionale, ma che ciò si poteva fare da questo anno per quello che riflette la tassa personale e mobiliare e la tassa patenti; e che si sarebbero in conseguenza date le disposizioni, onde l'anno venturo questa ripartizione avesse luogo per tutte quattro le imposte.

Vari membri della Sotto-Commissione presentarono alcune osservazioni al Ministero riguardanti modificazioni da farsi al modello; modificazioni che non erano però gravi perchè riflettevano solo la convenienza che la distinzione fosse scritta orizzontalmente oppure verticalmente. Quest'anno, lo ripeto, gli avvisi per la tassa patenti, mobiliare e personale porteranno l'indicazione distinta di tutte le imposte; l'anno venturo poi, gli avvisi avranno questa indicazione distinta come veniva proposto dall'onorevole deputato Di Revel anche per l'imposta dei fabbricati e della prediale.

DI REVEL. È vero che nella Commissione effettivamente fu presentato un modello d'avvisi che si diceva essersi ricevuto dal Ministero delle finanze; ma io ignorava la circostanza che questa forma d'avvisi non potesse avere effetto interamente per tutte le contribuzioni, durante quest'anno.

Del resto, io desiderava che l'adesione del signor ministro risultasse in forma più solenne di quello che fosse una comunicazione fatta non in modo diretto alla Commissione del bilancio. Io prendo atto della dichiarazione del ministro, che almeno in parte questa soddisfazione verrà data al pubblico in quest'anno, e che l'anno venturo sarà data compiuta, come io credo che sia dovere del Governo e diritto dei contribuenti.

PRESIDENTE. Il deputato Oytana ha facoltà di parlare per dare qualche spiegazione.

OYTANA. Ho inteso che, in principio di questa seduta, il deputato Asproni, non per far rimprovero all'amministrazione della Cassa ecclesiastica, ma per un vero spirito filantropico, cioè per perorare la causa di alcuni regolari, che, secondo certi rapporti, sarebbero ridotti agli estremi, chiederebbe alcuni schiarimenti alla direzione della Cassa ecclesiastica. Siccome io mi trovo oggi stesso in grado di dare questi schiarimenti, mi permetterà la Camera che io venga brevemente ad esporli.

Arrivò questa mattina dall'isola di Sardegna un rapporto del commissario che venne spedito colà dall'amministrazione precisamente per attivare la legge 29 maggio. Da questo rapporto avendo rilevato che alcune cose erano in ritardo, ed avendo per altra parte anche osservato esservi alcun che concernente i padri gerosolimitani di Oristano, mi sono fatto presentare le relative carte, ed ho rilevato che vi era un ricorso in cui reclamavano quella pensione che credevano loro spettar dovesse. Allora ne chiesi conto all'ufficio di contabilità, ed ebbi a convincermi che quel ritardo non è per nulla imputabile nè all'ufficio nè all'amministrazione nè a qualsiasi impiegato.

Dalle carte che abbiamo presso l'amministrazione, che ho motivo di credere esatte, perchè combinano, sia con quanto già operò la Commissione sulle decime in Sardegna, sia colla petizione presentata alla Camera dagli stessi padri gerosolimitani, io deduco che essi già riceverebbero le somme che mi farò ad enumerare.

Riceverebbero in derrate lasciate a loro disposizione nelle circostanze dell'inventario, la somma di lire 2145. Ora nell'ipotesi che sia a quei religiosi dovuto il *maximum* della pensione, essendo essi solo 4 sacerdoti ed 8 laici (vedono che sono ben serviti) (*Si ride*), avrebbero diritto alla sola somma annua di lire 3920, e che per mesi 6 e giorni 15, dal giorno della pubblicazione della legge al 31 dicembre, importa la somma di lire 2125 52.